

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 96/32/2012

Svolgimento del processo

Trattasi di avviso di accertamento IVA 2005 - 2006 e 2007 conseguente a p.v.c. della G.d.F. di Pavia nei confronti della Lomellina Energia srl - di seguito brevemente società Lomellina (riciclaggio rifiuti solidi urbani).

Le contestazioni riguardano fatture concernenti il trasporto e lo smaltimento con applicazione della percentuale del 20% invece che del 10%. A tale rilievo aderisce la società contribuente. Le ulteriori contestazioni riguardano le fatture concernenti prestazioni per lo smaltimento di combustibile derivato dai rifiuti (CDR) con applicazione dell'aliquota agevolata al 10% invece di quella ordinaria al 20%.

A seguito di impugnativa della società Lomellina, la Commissione Provinciale adita respingeva il ricorso, ritenendo dovuta l'aliquota ordinaria in luogo di quella speciale al 10% - in quanto il CDR in questione come rilevato dalla G.d.F. - ha una sua autonomia nei confronti della più ampia categoria dei rifiuti derivanti da attività di recupero per i quali è prevista esplicitamente l'applicazione della aliquota agevolata. Spese compensate.

Propone appello la società Lomellina, facendo rilevare di aver definito in via agevolata le sole sanzioni, ex art. 17 c.d. D.Lgs 472/97, concernenti tutti i rilievi, con relativo pagamento. Motivi dell'appello sono: 1) l'erronea interpretazione della norma e coordinamento della norma fiscale con quella extra fiscale. 2) In fatto: ricorrendo le condizioni per l'aliquota al 10% e rilevando l'erronea interpretazione della fattispecie per i materiali trattati e per il processo industriale con conseguente incoerenza degli avvisi di accertamento sui cicli attivi e passivi.

Richiama la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 250/2007 che ritiene applicabile al caso in esame l'aliquota agevolata nonché la risoluzione 10.1.2011 n. 1326 che confermano l'applicabilità di tale aliquota. E, sull'istanza rivolta all'Agenzia delle Entrate dall'Associazione di Categoria Fise Assoambiente, in data 8.9.2009, non fu dato alcun riscontro nei 120 giorni successivi con la conseguenza di assenso sulla soluzione interpretativa prospettata. Vale a dire dall'applicabilità dell'aliquota agevolata.

Chiede - previa riforma della sentenza impugnata - l'annullamento degli avvisi di accertamento; il rimborso delle somme pagate, oltre interessi. Vinte le spese

Si costituisce con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate che, pur rilevando l'assenza di precedenti in materia e apprezzando lo sforzo ermeneutico e di coordinamento della normativa in materia, condivide le motivazioni poste a base degli accertamenti, ritenendo applicabile l'aliquota ordinaria al 20%.

Tra l'altro, ritiene, l'Agenzia, errata l'interpretazione della circolare 43/E/2008 in quanto le operazioni che beneficiano dell'aliquota agevolata sono quelle volte a generare combustibili e non ad eliminarli.

Chiede la reiezione dell'appello. Vinte le spese. Con memoria illustrativa 20.4.2012 la società appellante replica alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate per contestarne la fondatezza. Richiama la sentenza 18.10.2011 della CTP di Milano che sostanzialmente aderisce alla tesi dell'appellante sull'applicabilità dell'aliquota agevolata. Insiste per l'accoglimento dell'appello. Vinte le spese.

Il Collegio osserva come trattasi di combustibile derivato dai rifiuti, vale a dire combustibile derivato attraverso selezione meccanica di normali rifiuti solidi urbani, al fine della produzione di energia a mezzo combustione.

Orbene l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 249/E/2007 e con la circolare 43/E/2008 ha chiarito che fruiscono dell'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IVA tutti i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti e le operazioni connesse al fine di recupero energetico a mezzo dell'utilizzo dei rifiuti per produrre combustibili. Ritiene, pertanto, il Collegio che le operazioni di utilizzo del combustibile prodotto attraverso l'utilizzo dei rifiuti solidi urbani - come nel caso in esame - debbano considerarsi attività di recupero energetico, così come indicato nella predetta circolare 43/E e che, pertanto, la società appellante ha diritto all'applicazione dell'IVA ad aliquota agevolata al 10%. Le difficoltà ermeneutiche le novità applicative della norma comporta la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello della contribuente e compensa le spese del giudizio.